



**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI  
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E  
L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI**

del 12 dicembre 2022

# Regolamento comunale

## concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

### CAPITOLO PRIMO

#### Disposizioni generali e competenze

##### Art. 1 – Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

##### Art. 2 – Autorità competenti

<sup>1</sup>La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio il quale, tramite ordinanza municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate e definisce i rispettivi importi.

<sup>2</sup>Nell'ambito del presente regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>3</sup>Il Municipio ha la facoltà di delegare determinate competenze in materia all'ufficio tecnico comunale.

##### Art. 3 – Campi di applicazione

<sup>1</sup>Nel limite delle disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a) Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
- b) Sostituzione di pompe di calore esistenti;
- c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
- d) Impianti fotovoltaici;
- e) Impianti solari termici;
- f) Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza.

<sup>2</sup>I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento, anche nell'Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili.

#### **Art. 4 – Finanziamento**

<sup>1</sup>Il credito dedicato agli incentivi è determinato, in sede di preventivo comunale, principalmente in relazione all'utilizzo del fondo FER (Fondo energie rinnovabili). Quest'ultimo può essere utilizzato al finanziamento totale o parziale degli incentivi.

<sup>2</sup>Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.

### **CAPITOLO SECONDO**

#### **Procedura e condizioni di incentivazione**

#### **Art. 5 – Procedura**

<sup>1</sup>La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.

<sup>2</sup>A complemento o al fine di verifica delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

<sup>3</sup>La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.

<sup>4</sup>Le richieste diventano effettive quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari.

#### **Art. 6 – Beneficiari**

<sup>1</sup>I domiciliati o dimoranti con permesso B (escluse le persone fisiche con tassazione globale), persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, per l'attuazione di misure realizzate sul territorio comunale, senza limitazione in funzione del loro reddito.

<sup>2</sup>I non domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Orselina possono beneficiare degli incentivi nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'edilizia a condizione di disporre di un reddito determinante per l'aliquota non superiore a CHF 50'000.--. Fa stato l'ultima notifica di tassazione del Canton Ticino cresciuta in giudicato.

<sup>3</sup>Per poter beneficiare degli incentivi oggetto del presente regolamento, il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato) e non devono esserci in corso procedure in relazione all'art. 15 Napr concernente la promozione della residenza primaria.

#### **Art. 7 – Condizioni di incentivazione**

<sup>1</sup>Le condizioni dettagliate per l'ottenimento degli incentivi sono fissate dall'ordinanza municipale.

<sup>2</sup>Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

<sup>3</sup>Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, per gli artt. 9, 10, 11 (esclusi gli impianti a legna in pezzi), 12 e 13 possono essere concessi soltanto se le opere da incentivare hanno beneficiato di un incentivo cantonale ai sensi del Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 (in seguito Decreto esecutivo del 7 luglio 2021) e/o al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 per quanto riguarda l'art. 13.

## CAPITOLO TERZO

### Incentivi

#### **Art. 8 – Entità degli incentivi**

L'ammontare degli incentivi previsto dal presente Regolamento e le relative disposizioni di dettaglio per beneficiarne sono fissati dall'ordinanza municipale.

#### **Art. 9 – Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e degli Edifici certificati**

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% ed il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.00.

#### **Art. 10 – Sostituzione di una pompa di calore**

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra CHF 500.00 e CHF 2'000.00.

#### **Art. 11 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili**

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% ed il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00.

#### **Art. 12 – Installazione di impianti fotovoltaici**

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% ed il 50% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500.00.

#### **Art. 13 – Installazione di impianti solari termici**

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% ed il 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500.00.

#### **Art. 14 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza**

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 50% ed il 100% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

## CAPITOLO QUARTO

### Disposizioni finali

#### **Art. 15 – Riscossione indebita**

Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio comunale di Orselina e dalla Sezione cantonale degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale in data 12 dicembre 2022.

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 4 aprile 2023.